

STATUTO

CONSORZIO FARNESIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIACENZA PC STRADA
FARNESIANA 25
Numero REA: PC - 175204
Codice fiscale: 01586500330
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" alla raccolta n. 4219

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito nella forma di società cooperativa un Consorzio nazionale avente la base sociale formata in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da cooperative sociali, ai sensi dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (recante "Disciplina delle cooperative sociali"), denominato "CONSORZIO FARNESIANA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

Si applica, altresì, il D.lg. 3 luglio 2017, n. 112 (recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale") relativo alla disciplina dell'impresa sociale, quest'ultimo nel rispetto della normativa specifica delle cooperative sociali e in quanto compatibile.

Il Consorzio ha sede nel comune di Piacenza e potrà istituire e sopprimere, con delibera del Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

ART. 2) DURATA

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

ART. 3) SCOPO

Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini nonché le finalità civiche, solidaristiche e d'utilità sociale ai sensi del D.lg. 3 luglio 2017, n. 112.

Il Consorzio si propone di facilitare il conseguimento degli scopi mutualistici dei propri soci favorendone lo sviluppo quantitativo e qualitativo e l'estensione della presenza e dell'immagine sul territorio nazionale, nonché la presenza di nuove attività di servizio o produttive anche attivando tra i soci stessi forme di collaborazione al fine d'ottimizzare le risorse.

Il Consorzio si propone, in armonia con quanto sopra, di fornire alle migliori condizioni alle cooperative consorziate servizi commerciali, tecnici, finanziari e più in generale d'assistenza nella assunzione ed esecuzione d'opere, lavori o forniture pubbliche o private nonché nella realizzazione e gestione d'attività di servizi socio sanitari ed educativi e dalle attività diverse - agricole, industriali, commerciali, di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Esso pertanto potrà stipulare convenzioni, contratti, partecipare a gare d'appalto assumere lavori direttamente in gestione e/o in concessione e in qualsiasi altra forma, da Enti pubblici e/o privati, da eseguire direttamente o d'assegnare ai soci che li eseguiranno con propri mezzi e sotto la loro piena responsabilità.

Il Consorzio si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.

Perciò stesso il Consorzio può aderire a una o più associazioni nazionali di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciute e alle loro organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative d'attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 4) OGGETTO SOCIALE

Il Consorzio, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone il conseguimento dello scopo di cui al precedente art. 3 mediante l'attuazione del seguente oggetto sociale:

1. assumere, anche in concessione, la gestione d'attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative, a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semi residenziali a favore dell'infanzia, di minori, d'anziani, d'infermi o disabili, di portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o d'emarginazione;
2. assumere forniture di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi che siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate aventi limitate capacità, fisiche, psichiche, sensoriali o dipendenti da altro fattore che abbiano bisogno di particolare assistenza materiale e/o morale;
3. intraprendere qualunque attività atta a procurare lavoro, servizi e forniture alle cooperative associate sia nell'ambito dei servizi socio sanitari ed educativi, sia attività diverse purché connesse o accessorie alle precedenti, ovvero finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
4. stipulare contratti o convenzioni con Enti pubblici e privati, partecipare a gare d'appalto indette da Enti pubblici e privati, per la assunzione dei lavori, anche in concessione, di cui ai

precedenti punti 1, 2 e 3 da affidare in esecuzione alle cooperative consorziate oppure, in via eccezionale, da condurre direttamente anche in associazione con altre imprese non socie, pubbliche e private; le attività convenzionate ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 devono essere esclusivamente svolte da cooperative sociali di cui alla lett. b) dell'art. 1 della legge medesima;

5. coordinare per conto dei soci l'organizzazione e la gestione di studi, corsi e lezioni per favorire la formazione, l'accrescimento culturale, l'aggiornamento professionale e la qualificazione dei soci e dipendenti al fine d'elevare il grado delle prestazioni;

6. rappresentare le associate nei rapporti con enti pubblici e privati, nelle trattative per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture d'interesse comune;

7. promuovere, sviluppare, partecipare e gestire iniziative di *welfare*, ricreative, culturali e di socializzazione in particolare nei settori d'attività delle cooperative consorziate e anche per conto di soggetti pubblici e privati;

8. promuovere e coordinare l'organizzazione d'eventi favorendo la messa in rete delle attività delle imprese associate.

Il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per la realizzazione del presente oggetto potrà anche e tra l'altro:

a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica d'impresa sociale, consorzi e associazioni, nei limiti consentiti dalla vigente normativa e a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

b) dare adesione e partecipazione a enti e organismi consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;

c) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire e acquistare immobili, anche come sede sociale, magazzini, negozi, impianti, macchinari e attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, e a terzi i beni descritti nel presente comma;

d) concedere prestiti o finanziamenti ai propri associati per favorire lo sviluppo della loro attività;

e) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da Enti Locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;

f) assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della legge 8 novembre 1991, n. 381, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;

g) costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (recante "*Nuove norme in materia di società cooperative*");

h) emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;

i) emettere titoli obbligazionari e altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

TITOLO III SOCI

ART. 5) SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma non potrà in ogni caso essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori unicamente le Cooperative e loro Consorzi che s'avvalgono delle prestazioni istituzionali del Consorzio e partecipano alla gestione mutualistica.

Almeno il 70% (settanta per cento) dei soci deve essere costituito da cooperative sociali costituite ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e iscritte nell'albo regionale delle cooperative sociali qualora, per la tipologia d'attività del socio, questo costituisca requisito obbligatorio per lo svolgimento dell'attività attraverso il Consorzio.

ART. 6) DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

I soggetti che intendono aderire in qualità di soci cooperatori dovranno presentare al Consiglio di Amministrazione domanda con allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale vigente al momento dell'adesione;

b) copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno al Consorzio e l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere;

c) certificato comprovante l'iscrizione nel registro imprese;

d) copia del bilancio dell'ultimo esercizio con i relativi allegati;

e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti sociali e alle delibere legalmente adottate dagli organi sociali del Consorzio;

f) documentazione comprovante l'ammissione alla specifica attività costituente l'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato il rispetto della composizione prescritta per la base sociale e l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Statuto, nonché l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli Amministratori provvederanno all'annotazione nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

La domanda d'ammissione deve essere rigettata se l'ingresso del nuovo socio, alterando i requisiti dell'ultimo capoverso dell'art. 5, può far perdere al Consorzio la qualifica di cooperativa sociale.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle deliberazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 7) OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

1. al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. a partecipare all'attività del Consorzio, secondo le necessità dello stesso, ed eseguire le assegnazioni affidate.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 8) QUOTE DEI SOCI COOPERATORI - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso il Consorzio se la cessione non è autorizzata dagli amministratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 c.c.

Il Capitale Sociale dei soci cooperatori è costituito da quote del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con posta elettronica certificata (in seguito "Pec").

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione ed indica eventuali altri soci intenzionati a rendersi acquirenti delle quote come meglio specificate nel presente articolo, deve essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e il Consorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente purché lo stesso dimostri di avere i requisiti per divenire socio in base al precedente art. 5.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

In tutti i casi di trasferimento delle quote, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Pertanto, l'Organo Amministrativo cui pervenga la richiesta di cessione delle quote, provvede a effettuare la comunicazione agli altri soci iscritti nel libro dei soci alla data di ricezione della relativa istanza, mediante Pec inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro, entro 15 (quindici) giorni. La comunicazione deve contenere le generalità del

cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari della comunicazione che intendano esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce, devono comunicare tale loro intenzione all'Organo Amministrativo facendo pervenire la relativa dichiarazione con Pec spedita non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.

La dichiarazione di voler esercitare la prelazione si intende priva di effetto qualora non riguardi l'intera partecipazione messa in vendita.

In caso di pluralità di prelazionari, le quote verranno acquistate in proporzione alle quote detenute alla data di ricezione della richiesta di cessione all'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo dà notizia all'alienante della eventuale intenzione degli altri soci di rendersi acquirenti delle azioni nella comunicazione contenente il consenso alla cessione.

Ai fini del presente articolo, valgono le seguenti definizioni:

a) per "quote" si intendono le partecipazioni e gli eventuali diritti di opzione spettanti in caso di aumento del capitale sociale a pagamento;

b) per "trasferimento" si intendono tutti negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento in Società o altro Ente, la dazione in pagamento e la donazione. I tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le quote versando all'offerente la somma determinata; in mancanza di accettazione del valore indicato, a pena di inefficacia della comunicazione, dal socio intenzionato ad alienare, dall'arbitratore in seguito meglio specificato.

Qualora il prezzo o il valore indicato nella comunicazione di prelazione sia ritenuto eccessivo rispetto al valore effettivo della partecipazione, ciascun socio destinatario della comunicazione potrà, a proprie spese, richiedere al Tribunale del luogo in cui la Società ha sede, con richiesta da comunicare altresì nel termine sopra fissato per l'esercizio della prelazione al socio offerente, la nomina di un arbitratore incaricato di stabilire il prezzo di cessione. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'organo Amministrativo a mezzo Pec, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove l'offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

Nell'ipotesi di trasferimento di quote eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le quote con effetto verso la Società.

ART. 9) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso ed esclusione, o per scioglimento della persona giuridica socia.

ART. 10) RECESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio cooperatore:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

Il diritto di recesso non può essere esercitato dai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote. La domanda di recesso deve essere comunicata con Pec al Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso diventa efficace con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Resta inteso che il socio receduto, salva diversa pattuizione del Consorzio, è tenuto all'integrale esecuzione degli impegni contrattuali già assunti nei confronti del Consorzio.

ART. 11) ESCLUSIONE

Può essere escluso il socio cooperatore:

- a) che abbia perso i requisiti di cui al precedente art. 5;
- b) che sia sottoposto a procedure concorsuali;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle delibere legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il Consorzio;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività contraria agli interessi sociali;
- f) che si sia reso inadempiente degli obblighi derivanti dal contratto sociale;
- g) qualora ammesso a socio col titolo di "cooperativa sociale", perda i requisiti necessari e venga cancellato dalla categoria cooperazione sociale, se tale mutamento comporta la discesa al di sotto del 70% (settanta per cento) delle cooperative sociali associate al Consorzio e quindi compromette l'iscrizione alla sezione cooperazione sociale del Consorzio stesso;
- h) si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 80 del D.lg. 18 aprile 2016, n. 50 (recante "*Codice dei contratti pubblici*") e successive modificazioni e integrazioni, che prevedono l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione con l'astensione del Consigliere che sia socio cooperatore o persona indicata dal socio cooperatore (della cui esclusione si tratta), ai sensi dell'art. 2542 c.c. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 12) DELIBERAZIONI IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci operatori destinatari, mediante Pec.

ART. 13) LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

I soci operatori receduti od esclusi ovvero i liquidatori delle persone giuridiche socie, hanno soltanto il diritto al rimborso della partecipazione da essi effettivamente versata, aumentata delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del successivo art. 19 del presente Statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante al Consorzio fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 14) RIMBORSO

I soci operatori receduti od esclusi ovvero i liquidatori delle persone giuridiche socie dovranno richiedere il rimborso entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale indivisibile.

In caso di scioglimento del socio cooperatore, il diritto dei liquidatori al rimborso della quota dallo stesso effettivamente versata, matura nella misura e con le modalità previste nel precedente art. 13.

ART. 14-BIS) RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci operatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci operatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti da regolamento, i quali – in via



generale – debbono considerare per ogni singolo socio il valore del fatturato realizzato con il Consorzio e la tipologia dei servizi prestati.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante attribuzione di ulteriori quote di capitale sociale;
- c) mediante emissione e distribuzione gratuita di strumenti finanziari di cui al successivo titolo IV.

TITOLO IV SOCI FINANZIATORI

ART. 15) STRUMENTI FINANZIARI

Ferma restando il limite della base sociale che non può essere costituita in misura inferiore al 70% (settanta per cento) da cooperative sociali, possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi, possono essere ammessi al Consorzio soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 c.c.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della l. 31 gennaio 1992, n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla società a responsabilità limitata. Non si applicano le disposizioni in materia di soci cooperatori. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di 1/3 dei voti spettanti ai soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea.

ART. 16) SOCI SOVVENTORI

Sono strumenti finanziari le azioni sottoscritte dai soci sovventori.

Ferma restando il limite della base sociale che non può essere costituita in misura inferiore al 70% (settanta per cento) da cooperative sociali, possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati Amministratori. I due terzi degli Amministratori devono comunque essere costituiti da soci cooperatori o da persone da questi indicate.

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento).

Il Consorzio si avvale della facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo spettante ai soci cooperatori;
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Fermi restando i limiti di cui all'art. 2526 c.c., a ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto e a ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci, fermo restando che ai possessori di strumenti finanziari non può in ogni caso essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione.

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dagli artt. 2437 e seguenti c.c.

Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma della precedente lett. d).

In questo caso, come in caso di scioglimento del Consorzio, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 19 del presente Statuto.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

Nel caso di liquidazione del Consorzio, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci sovventori sono obbligati:

1. alla liberazione delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
2. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 17) PATRIMONIO DEL CONSORZIO

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile, ma in nessun caso inferiore ad euro 100.000,00 (centomila), ed è formato da quote, ciascuna del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento);
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- c) dal capitale costituito dalle quote destinate ai soci finanziatori di cui al precedente art. 15) del presente statuto;
- d) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo art. 20;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- f) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate gratuitamente. Le riserve non possono essere ripartite fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ART. 18) VERSAMENTI

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori dovranno essere versate:

- a) almeno per metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 19) ESERCIZIO SOCIALE - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 c.c. e indicano nella propria relazione i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze, ai sensi dell'art. 2364 c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rende necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 14-bis;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci cooperatori, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- e) una eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- g) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
- h) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni delle lettere precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva indivisibili.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

ART. 20) ORGANI DEL CONSORZIO

Sono Organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.

ART. 21) ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale ed anche in videoconferenza o teleconferenza come *infra* meglio specificato), la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, mediante invio ai soci mediante Pec, fax o e-mail, o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

L'Assemblea in audio-video conferenza può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, d'accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare attivamente alla discussione (anche visionando, ricevendo e trasmettendo eventuale documentazione) e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura del Consorzio nei quali gli intervenuti potranno affluire. I luoghi audio-video collegati indicati nell'avviso di convocazione (ove i soci che non hanno a disposizione strumenti di collegamento telematico potranno recarsi) devono rispettare le limitazioni territoriali dei luoghi di convocazione dell'Assemblea contenute nel presente statuto per garantire a ciascun socio il diritto a essere fisicamente presente nel luogo di convocazione, se lo vorrà; ma i soci potranno partecipare ai lavori assembleari ancorché audio-video collegati da luoghi diversi da quelli indicati nell'avviso di convocazione in

quanto, diversamente, verrebbe frustrato lo scopo stesso della modalità di partecipazione con mezzi di telecomunicazione d'accrescere le possibilità d'intervento dei soci. Ove possibile il presidente e il segretario verbalizzante o il notaio dovranno essere presenti nello stesso luogo indicato nell'avviso di convocazione e l'Assemblea s'intenderà svolta in questo luogo; tuttavia, l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). In tal caso, l'Assemblea s'intenderà svolta nel luogo, indicato nell'avviso di convocazione, ove sarà presente il segretario verbalizzante o il notaio e il verbale dell'Assemblea verrà redatto successivamente con la sottoscrizione del presidente e del segretario verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio.

ART. 22) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
 - nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - determina la misura degli eventuali compensi da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale; può determinare altresì un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
 - nomina, se obbligatorio per legge o in via facoltativa, l'Organo di Controllo e ne fissa il compenso;
 - approva i regolamenti previsti dal presente Statuto in merito ai criteri ed alle regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra il Consorzio e i soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria;
 - delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile a norma dell'art. 2409-bis c.c., se nominato;
 - delibera, sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte del socio interessato di pronuncia assembleare;
 - delibera sulla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
 - delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame;
 - delibera sull'eventuale erogazione del ristoro ai sensi dell'articolo 14-BIS del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumenti finanziari;
- L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centoottanta) giorni nei casi previsti dalla legge, secondo quanto previsto nel precedente articolo 19 per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo, se nominato, o da tanti soci che esprimono almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta.

ART. 23) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 24) QUORUM ASSEMBLEARI

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera a maggioranza assoluta dei voti che rappresentano almeno il 60% (sessanta per cento) dei voti riconosciuti a tutti i soci cooperatori

ART. 25) VOTAZIONI

Nelle votazioni si procederà normalmente per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ART. 26) DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultano iscritti nei libri dei soci almeno da 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore avrà diritto, ad un numero differenziato di voti in base alle quote possedute, secondo la specifica che segue:

- da n. 1 a n. 30 quote possedute, n. 1 voto;
- da n. 31 a n. 50 quote possedute, n. 2 voti;
- da n. 51 a n. 70 quote possedute, n. 3 voti;
- da n. 71 a n. 80 quote possedute, n. 4 voti;
- da n. 81 quote possedute, n. 5 voti.

Fermo restando il limite di cui all'art. 16 del presente Statuto, il socio sovventore persona fisica, avrà diritto, ad un solo voto indipendentemente dal numero delle azioni possedute.

Salvo comunque il limite di cui all'art. 2526 c.c., nonché quanto specificamente indicato nel presente Statuto, il socio sovventore, soggetto diverso dalla persona fisica, avrà diritto, ad un numero differenziato di voti in base alle azioni possedute, secondo la specifica che segue:

- da n. 1 a n. 30 azioni possedute, n. 1 voto;
- da n. 31 a n. 50 azioni possedute, n. 2 voti;
- da n. 51 a n. 70 azioni possedute, n. 3 voti;
- da n. 71 a n. 80 azioni possedute, n. 4 voti;
- da n. 81 azioni possedute, n. 5 voti.

La cooperativa socia è rappresentata in assemblea dal legale rappresentante o da altra persona designata dal competente organo sociale.

Le cooperative socie che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire direttamente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio, che abbia il diritto di voto e che non sia amministratore o sindaco o il revisore, mediante delega scritta.

Ciascun socio delegato potrà rappresentare sino ad un massimo di un altro socio.

ART. 27) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario dell'Assemblea è fatta dal presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Il Segretario può essere un non socio.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

ART. 28) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre membri a cinque membri eletti dall'Assemblea tra le persone indicate dai soci cooperatori.

Fino ad un terzo del totale dei membri possono essere scelti tra i soci sovventori persone fisiche o tra i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi; in ogni caso gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta all'Assemblea all'atto della loro nomina determinare il compenso dovuto per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo ove nominato, determinare eventuali compensi aggiuntivi da corrispondersi a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore del Consorzio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea ai sensi del precedente art. 23.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che gli Amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione è consentito che si svolgano con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con idonei mezzi audio/video, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di

trattamento tra gli amministratori. In particolare, si applica in quanto compatibile, l'art. 22 del presente Statuto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le deliberazioni inerenti:

- l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
 - l'ammissione di nuovi soci sovventori;
 - il consenso alla cessione delle quote;
 - la costituzione di nuove Società;
 - la cessione o il conferimento di aziende o rami di aziende;
 - l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni qualificate o di controllo in altre Società;
 - le nomine di Amministratori, o Sindaci, nelle Società partecipate;
- sono prese con il voto favorevole di tutti gli Amministratori presenti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto, ma in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2512 c.c. in materia di mutualità prevalente. Gli Amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Gli amministratori provvedono inoltre alla redazione del bilancio sociale se richiesto dalla legge.

ART.29) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c., nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori o sovventori alla quale apparteneva il Consigliere da sostituire.

ART. 30) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsivoglia Autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto od in parte, con speciale Procura.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente.

Nei confronti dei terzi la firma del Vice-Presidente costituisce prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

ART. 31) ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge; tuttavia, con decisione dei soci, il Consorzio può nominare l'organo di controllo e/o il revisore ("volontari" e "facoltativi") anche nei casi in cui la nomina non è obbligatoria per legge. Nel caso di nomina d'un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 32) SCIoglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 33) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di cessazione del Consorzio, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, ed al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'Assemblea ordinaria in sede di emissione delle azioni.
- b) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e - lo sviluppo della cooperazione costituito ai sensi dell'art. 11 della l. 59/1992.



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

Il rimborso dei conferimenti di cui alle precedenti lettere a), e b) avverrà al valore nominale eventualmente rivalutato ai sensi del precedente art. 13.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 34) REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

ART. 35) CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 36) CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Consorzio ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché qualsiasi controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto sociale e mutualistico, verrà deferita alla decisione di un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Piacenza, secondo il relativo regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.

Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla complessità della controversia, può nominare tre arbitri costituendo un Collegio Arbitrale e provvedendo anche alla nomina del Presidente del Collegio.

Gli Arbitri decideranno, senza vincoli di forma, con lodo irrituale avente efficacia contrattuale per le parti, le quali si impegnano ora per allora ad attenersi alla decisione arbitrale, a considerarla per loro direttamente vincolante e a darvi immediata esecuzione.

Il compenso degli Arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lg. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso

ART. 37) DISPOSIZIONI FINALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti tra il Consorzio ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, con speciale riferimento alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e le norme sull'impresa sociale di cui al D.lg. 3 luglio 2017, n. 112, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.